

CIRCOLARE N. 1 APSP sul D.LGS. 125/2019

di RECEPIMENTO della V DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO

Sommario: 1. Premessa – 2. Prestatori di servizi di portafoglio digitale – 3. Nozione di “titolare effettivo” e relativo registro – 4. Persone politicamente esposte – 5. Adeguata verifica rafforzata e nuovi strumenti a disposizione delle Autorità di vigilanza – 6. Identificazione a distanza – 7. Divieto di emissione e utilizzo in Italia di *prodotti di moneta elettronica anonimi* – 8. Poteri delle autorità di vigilanza di settore – 9. Estensione dei poteri della Guardia di finanza – 10. Agenti in attività finanziaria – 11. Sanzioni

1. Premessa

Il decreto legislativo n. 125 del 4 ottobre 2019 (in G.U. n. 252 del 26.10. 2019) ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva (UE) 2018/843 (c.d. quinta direttiva antiriciclaggio), che modifica la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Sotto il profilo della tecnica legislativa, il d.lgs. 125 ha modificato e integrato i precedenti decreti numeri 90 e 92 del 2017 che, a loro volta, avevano modificato e integrato l'originario d.lgs. 231 del 2007 (c.d. *decreto antiriciclaggio*).

Il d.lgs. 125, inoltre, interviene sulla normativa previgente, apportandovi molte modificazioni che prescindono dall'attuazione della nuova direttiva.

Le più rilevanti innovazioni normative estendono ulteriormente la platea dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio; specificano la nozione di titolare effettivo e introducono un regime di maggiore accessibilità ai registri della titolarità effettiva delle società e delle altre entità giuridiche, tra le quali i *trust* e gli istituti giuridici ad esso affini; vietano l'emissione e l'utilizzo in Italia di strumenti prepagati anonimi; accrescono i poteri e la cooperazione internazionale delle *Financial intelligence units*; rafforzano l'adeguata verifica sulle operazioni che coinvolgono paesi terzi ad elevato rischio; mettono a disposizione delle autorità di vigilanza nuovi strumenti volti a ridurre i rischi relativi alla operatività con paesi terzi e ad agevolare i controlli a livello di gruppo; intervengono sulla individuazione delle persone politicamente esposte (PEPs); implementano il ruolo degli Organi di autoregolamentazione;

WWW.ARENADIGITALE.IT



TESTATA EDITORIALE
AUTORIZZAZIONE N° 166 – 5.12.2019

MEMBRO FONDATORE



ADERENTE A



CONFINDUSTRIA DIGITALE

WWW.APSP.IT

Email: info@apsp.it Pec: apsp@pec.it

Via Gregoriana 34 - 00187 - Roma – Tel. 06/44254401

Cod. Fis. 97632480584 P.Iva 11884091007

attribuiscono nuovi poteri alla Guardia di finanza e alla Direzione nazionale antimafia; intervengono, sia pure marginalmente, sulla materia sanzionatoria.

Rinviando al testo aggiornato del d.lgs. 231 del 2007 per un esame integrale del provvedimento, si pongono in luce, nel seguito, le novità normative di maggiore interesse per la categoria dei prestatori di servizi di pagamento. Salvo contraria indicazione, gli articoli riportati tra parentesi si riferiscono al testo del d.lgs. 231/2007 vigente al 10 novembre 2019 a seguito delle modificazioni apportate dal d.lgs. 125/2019.

2. Prestatori di servizi di portafoglio digitale

In materia di operatori in valute virtuali, il decreto assoggetta agli obblighi antiriciclaggio anche i prestatori di servizi di portafoglio digitale (*custodial wallet*), aggiungendoli ai prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso legale (*exchanger*), già ricompresi tra i destinatari degli obblighi dal d.lgs. 90/2017. Entrambe le categorie di operatori saranno censite tramite iscrizione nei registri tenuti dall'Organismo degli agenti e mediatori (OAM). L'inclusione di queste tipologie di operatori tra i soggetti obbligati non risolve, tuttavia, il problema dell'anonimato delle operazioni in valuta virtuale, in quanto gli utenti possono operare egualmente senza ricorrere a tali soggetti. La soluzione del problema non può prescindere dalla possibilità di associare gli indirizzi della valuta virtuale alla identità dei proprietari.

Le principali modifiche consistono nell'integrazione della definizione di *prestatori di servizi relativi all'utilizzo di moneta virtuale* (art. 1, comma 2, lett. *ff*) e nell'introduzione della nuova categoria dei *prestatori di servizi di portafoglio digitale* (art. 1, comma 2, lett. *ff-bis*). Questi ultimi, inoltre, vengono inseriti nell'elenco dei soggetti obbligati nell'ambito della categoria degli *altri operatori non finanziari* (art. 3, comma 5, lett. *i-bis*).

3. Nozione di "titolare effettivo" e relativo registro

Con specifico riguardo alle "persone giuridiche private" di cui al DPR 361/2000, la titolarità effettiva viene attribuita cumulativamente ai fondatori (ove in vita), ai beneficiari (se individuabili) e ai titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione (art. 20, comma 4).

In via generale, viene poi sancito un principio residuale, in forza del quale, quando l'applicazione dei criteri previsti dalla normativa non consente l'individuazione univoca dei titolari effettivi, sono considerati tali *"la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica"* (art. 20, comma 5).

L'esame puntuale delle regole stabilite per l'accesso al Registro dei titolari effettivi può essere per il momento rinviato, in quanto il termine - da tempo scaduto - per l'emanazione del decreto interministeriale destinato a regolarne il funzionamento è stato procrastinato al 3 luglio 2020 (cfr. comunque la nuova formulazione dell'art. 21).

4. Persone politicamente esposte

Dal novero delle *"persone politicamente esposte"*, da sottoporre obbligatoriamente, in quanto tali, ad adeguata verifica rafforzata, vengono escluse quelle che agiscono in veste di organi delle pubbliche amministrazioni. In questi casi, pertanto, le misure di adeguata verifica andranno calibrate in funzione del rischio rilevato in concreto, tenendo conto anche degli indici di basso rischio di cui all'art. 23, comma 2, lett.

a) n. 2 del decreto antiriciclaggio (art. 1, comma 2, lett. c).

La qualifica di persona politicamente esposta viene invece estesa alle persone fisiche che detengono la titolarità effettiva di enti giuridici, *trust* e istituti giuridici affini insieme a persone politicamente esposte o, con queste, intrattengano stretti rapporti d'affari (art. 1, comma 2, lett. *dd*), punto n. 3.1).

5. Adeguata verifica rafforzata e nuovi strumenti a disposizione delle Autorità di vigilanza

Nei confronti dei clienti la cui operatività coinvolga Paesi terzi ad alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo devono essere anzitutto applicate le specifiche misure di adeguata verifica rafforzata indicate nel decreto (art. 25, comma 4-*bis*).

Le autorità di vigilanza di settore, inoltre, possono prescrivere ulteriori misure rafforzate, stabilire appositi obblighi di informativa periodica e limitare o vietare l'operatività con singoli paesi ad alto rischio (art. 25, comma 4-*ter*).

Alle società controllate da intermediari con sede in paesi terzi ad alto rischio le medesime autorità possono negare l'autorizzazione ad esercitare l'attività bancaria e finanziaria o a stabilire succursali in Italia. Reciprocamente, agli intermediari italiani le autorità di vigilanza possono vietare l'insediamento in paesi terzi ad alto rischio, chiedere controlli rafforzati o la chiusura dei conti con corrispondenti aventi sede in tali paesi e ordinare l'intensificazione delle verifiche, anche ispettive, sulle società controllate o sulle succursali insediate in quei paesi (art. 25, comma 4-*quater*).

Tra i fattori di rischio rilevanti per l'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica, il d.lgs. 125/2019 inserisce le operazioni relative a petrolio, armi, metalli preziosi, prodotti del tabacco, manufatti culturali e altri beni mobili di importanza archeologica, storica, culturale e religiosa o di raro valore scientifico, nonché avorio e specie protette (art. 24, comma 2, lett. *b*), n. 5-*bis*).

6. Identificazione a distanza

In materia di modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica, il decreto consente l'identificazione senza la presenza fisica del cliente anche "*per mezzo di procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall'Agenzia per l'Italia digitale*" (art. 19, comma 1, lett. *a*), n. 2). Non è chiaro se l'espressione "*sicure e regolamentate*" implichi la presenza di una normativa eteronoma o se siano sufficienti regole di natura autonoma.

7. Divieto di emissione e utilizzo in Italia di prodotti di moneta elettronica anonimi

Particolare rilievo per la categoria dei prestatori di servizi di pagamento rivestono le modifiche apportate dal d.lgs. 125/2019 all'art. 50 del previgente decreto antiriciclaggio.

La rubrica e il testo dell'articolo in questione, infatti, vengono modificati, inserendovi alcuni specifici riferimenti ai *prodotti di moneta elettronica anonimi*, tra i quali rientrano - come noto - anche tutte le carte prepagate, ivi comprese quelle rientranti tra gli strumenti di pagamento a basso rischio di cui all'art. 12 della 5^a direttiva, disciplinati dall'art. 23, comma 3, del decreto antiriciclaggio.

In particolare, il decreto vieta esplicitamente - **con decorrenza 10 giugno 2020** - sia l'emissione in Italia di "prodotti di moneta elettronica anonimi" (art. 50, comma 1) sia l'utilizzo nel nostro Paese dei medesimi prodotti emessi presso Stati esteri (art. 50, comma 2)¹.

Le violazioni dei divieti sanciti dai commi 1 e 2 dell'art. 50 sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie commisurate percentualmente - tra un minimo e un massimo - all'entità delle operazioni vietate (art. 63, commi 3 e 4).

8. Poteri delle Autorità di vigilanza di settore

In presenza di gruppi bancari o finanziari, le autorità di vigilanza, in relazione all'adempimento degli obblighi antiriciclaggio, possono impartire alla capogruppo disposizioni concernenti il gruppo, complessivamente considerato o singoli componenti del gruppo stesso. Secondo analoghe modalità possono esercitare il potere ispettivo (art. 7, comma 4-bis).

In caso di gruppi operanti in più Stati membri, diverse forme di collaborazione e coordinamento sono previste tra le autorità di vigilanza di settore e le autorità statali competenti in materia di antiriciclaggio (art. 7, commi da 4-ter a 4-sexies).

Sempreché ricorrano determinate condizioni previste dal decreto, le autorità di vigilanza possono considerare assolti gli obblighi di adeguata verifica da parte di un singolo intermediario, che applichi le procedure di gruppo (art. 27, comma 5-bis).

9. Estensione dei poteri della Guardia di finanza

¹ Si riporta il testo dei commi 1 e 2 del decreto antiriciclaggio sottolineando le modifiche apportatevi dal D.Lgs. 125/2019:

*Art. 50 (Divieto di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia **e di prodotti di moneta elettronica anonimi**)*

*1. L'apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia **nonché l'emissione di prodotti di moneta elettronica anonimi** è vietata.*

*2. L'utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia **nonché l'utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi**, aperti **o emessi** presso Stati esteri, è vietato.*

«2-bis. Il divieto di emissione e utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi, previsto dai commi 1 e 2, decorre dal 10 giugno 2020.»

La Guardia di finanza estende l'ambito dei propri controlli, ottenendo l'abilitazione a svolgere attività ispettiva e di acquisizione di documenti, dati e informazioni nei confronti di tutti i soggetti obbligati, ivi compresi quelli rientranti nella sfera di competenza delle Autorità di vigilanza di settore (art. 9, comma 4, lettere *a-bis*) e *b*).

Aumentano, inoltre, le basi dati alle quali la Guardia di finanza può accedere a fini antiriciclaggio (non solo anagrafe tributaria e sezione dei titolari effettivi istituenda presso il registro delle imprese, ma anche anagrafe immobiliare integrata) (art. 9, commi 6 e 8, lettere *b-bis*).

10. Agenti in attività finanziaria

Di particolare interesse per gli appartenenti alla categoria dei prestatori di servizi di pagamento risultano le modifiche apportate alla disciplina degli agenti di cui all'art. 128-*quater*, commi 2 e 6, del Testo unico bancario, vale a dire degli agenti in attività finanziaria iscritti, rispettivamente, in un apposito elenco tenuto dall'OAM e nella sezione speciale dell'elenco stesso². A questi agenti, infatti, viene revocata l'abilitazione ad eseguire, come terzi delegati, gli

² **Articolo 128-*quater*** (*Agenti in attività finanziaria*)

1. È agente in attività finanziaria il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal Titolo V, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, banche o Poste Italiane. Gli agenti in attività finanziaria possono svolgere esclusivamente l'attività indicata nel presente comma, nonché attività connesse o strumentali. 2. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di agente in attività finanziaria è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-*undecies*.

3. (*Abrogato*)

4. Gli agenti in attività finanziaria svolgono la loro attività su mandato di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo. Nel caso in cui l'intermediario conferisca mandato solo per specifici prodotti o servizi, è tuttavia consentito all'agente, al fine di offrire l'intera gamma di prodotti o servizi, di assumere due ulteriori mandati.

5. Il mandante risponde solidalmente dei danni causati dall'agente in attività finanziaria, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

6. Gli agenti in attività finanziaria che prestano esclusivamente i servizi di pagamento sono iscritti in una sezione speciale dell'elenco di cui al comma 2 quando ricorrono le condizioni e i requisiti stabiliti con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia. I requisiti tengono conto del tipo di attività svolta. Ai soggetti iscritti nella sezione speciale non si applicano il secondo periodo del comma 1 e il comma 4.

7. La riserva di attività prevista dal presente articolo non si applica ai soggetti convenzionati e agli agenti comunque denominati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *nn*), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, che prestano servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o prestatori di servizi di pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale in altro stato comunitario. Al fine di consentire l'esercizio dei controlli e l'osservanza delle misure dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, i predetti istituti designano un punto di contatto centrale, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II, capo V del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni.

7-*bis*. Per le finalità di cui al comma 7, i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, aventi sede legale e amministrazione centrale in altro stato comunitario, comunicano tempestivamente all'Organismo previsto dall'articolo 128-*undecies*, per l'iscrizione in apposita sezione del registro di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, gli estremi identificativi del punto di contatto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *ii*), del

adempimenti di adeguata verifica per operazioni relative alla prestazione di servizi di pagamento e alla emissione e distribuzione di moneta elettronica di importo inferiore a 15.000 euro (art. 26, comma 2, lett. b).

A tale limitazione, peraltro, fa riscontro la facoltà, attribuita alle autorità di vigilanza, di individuare specifici presidi organizzativi, in presenza dei quali l'assolvimento degli obblighi delegabili di adeguata verifica può essere esternalizzato a terzi diversi dagli intermediari bancari e finanziari indicati dall'articolo 26, comma 2, del decreto antiriciclaggio (cfr. art. 30, comma 1-*bis*). Viene in questo modo introdotto un fattore di flessibilità, che potrà consentire ai soggetti obbligati di delegare l'adeguata verifica sia agli agenti stessi sia ad altri soggetti abilitati dalle disposizioni delle autorità di vigilanza.

In proposito, è opportuno ricordare che, in generale, il decreto ha ora previsto che, nei casi in cui i destinatari degli obblighi antiriciclaggio abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti, le autorità di vigilanza possono esercitare direttamente i poteri ispettivi e di controllo anche nei confronti dei soggetti, ai quali lo svolgimento di tali funzioni sia stato affidato (art. 7, comma 2).

11. Sanzioni

In materia sanzionatoria, per quanto concerne gli intermediari vigilati, il legislatore ha integrato le fattispecie punibili, includendovi le violazioni delle disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni (art. 62, commi 1, 4 e 5).

Divisione Legale – Centro Studi A.P.S.P.

decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, per il tramite del quale operano sul territorio nazionale. Il punto di contatto è tenuto a comunicare all'Organismo l'avvio della propria operatività e ogni variazione ad essa attinente. L'Organismo stabilisce la periodicità e le modalità di invio della comunicazione. L'omessa comunicazione è sanzionata ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni.

8. (Abrogato)

WWW.ARENADIGITALE.IT



TESTATA EDITORIALE
AUTORIZZAZIONE N° 166 – 5.12.2019

MEMBRO FONDATORE



WWW.APSP.IT

Email: info@apsp.it Pec: apsp@pec.it

Via Gregoriana 34 - 00187 - Roma – Tel. 06/44254401

Cod. Fis. 97632480584 P.Iva 11884091007

ADERENTE A



CONFINDUSTRIA DIGITALE